

N. R.G. 858/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. **858/2020**
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da

GIANLUCA GUBBIOTTI (avv. Roberto Muzi)

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (Avvocatura dello Stato)

- convenuto-

Nei confronti di

ALESSIA IRRERA (avv. Aldo Sandulli)



all'esito della camera di consiglio, alle ore 11.45, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., a seguito dell'udienza tenutasi secondo modalità da remoto del giorno 10.03.2021, la seguente

SENTENZA

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ed istanza cautelare in corso di causa, Gianluca Gubbiotti ha chiesto l'accoglimento delle seguenti domande *“Accertare e dichiarare l'illegittimità, per tutte le ragioni sopra esposte o per quelle diverse che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, della procedura selettiva per titoli indetta dal CNR con bando n. 315.40 per complessive n. 7 posizioni di dirigente di ricerca, I livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 6, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006, per l'area strategica “Materia Condensata” nella parte in cui, all'art. 2 commi 1 e 2, ha stabilito la data del 31.12.2019 anziché quella del 15.09.2020 corrispondente al termine di presentazione delle domande per il possesso della qualifica di primo ricercatore e, per l'effetto, previa disapplicazione della suddetta clausola ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del D.Lgs. 165/2001 Accertare e dichiarare che la parte ricorrente è in possesso dei requisiti, per tutti i motivi sopra esposti o per quelli diversi che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, per partecipare alla medesima procedura concorsuale e, per l'effetto, Condannare il CNR all'ammissione, anche con riserva, del Dott. Gianluca Gubbiotti alla procedura selettiva per titoli indetta dal CNR con bando n. 315.40 per complessive n. 7 posizioni di dirigente di ricerca, I livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 6, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006, per l'area strategica “Materia Condensata”.*

Ha esposto **che** ha partecipato al concorso bandito dal CNR in data 29.12.2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 17.01.2017 per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, tra gli altri, di n. 2 unità per il profilo di primo ricercatore - II livello professionale per l'Area Strategica “MATERIALI INNOVATIVI, TECNICHE AVANZATE DI CARATTERIZZAZIONE E MODELLING”; **che** con provvedimento del 27.12.2019, il CNR ha disposto l'assunzione del Dott. Gianluca Gubbiotti (insiemi ad altri candidati idonei posizionati fino alla 19° posizione) con contratto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Primo Ricercatore - II livello professionale - mediante scorrimento della graduatoria pubblicata in data 19.11.2019; **che** in data 18.02.2020 il CNR ha sottoscritto con il Dott. Gianluca Gubbiotti il contratto di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di primo ricercatore con decorrenza giuridica ed economica dal 02.03.2020; **che** con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31.07.2020 n. 199, il CNR ha approvato l'indizione delle procedure



selettive ai sensi dell'art. 15 commi 5 e 6, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006, per complessive 520 posizioni tra cui, per quanto di interesse nella presente procedura, 150 posizioni di Dirigente di Ricerca, I livello, limitandosi ad *“approvare la regola procedurale che vincola i candidati alla presentazione di una sola domanda di partecipazione tra le diverse aree strategiche e i settori tecnologici, nonché i criteri generali per la valutazione dei titoli relativi a ciascun profilo professionale secondo gli schemi riportati negli allegati a), b), c) e d) – che formano parte integrante della presente deliberazione”*; **che** in data 6 Agosto 2020 il CNR ha pubblicato il Bando N. 315.40 relativo alla procedura selettiva per titoli per complessive n. 150 posizioni di dirigente di ricerca, I livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 6, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006, di cui n. 7 posti per l'area strategica *“Materia Condensata”*; **che** l'art. 2 del suddetto bando relativo ai requisiti di ammissione, ha previsto che *“Alla selezione sono ammessi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2020, inquadrati nel profilo professionale di Primo Ricercatore alla data del 31 dicembre 2019 ed in servizio nel medesimo profilo e livello professionale alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. I requisiti e i titoli utili ai fini della valutazione devono essere posseduti dai candidati alla data del 31 dicembre 2019.”*; **che** esso ricorrente, ai fini dell'interesse ad agire ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 c.p.c., ha proposto in via precauzionale domanda di partecipazione alla procedura concorsuale entro i termini previsti dal medesimo bando nonostante oggettivamente non possieda, allo stato il requisito, dell'inquadramento nel profilo professionale di primo ricercatore alla data del 31 dicembre del 2019. Ha dedotto l'illegittimità della clausola del bando che impone il possesso dei requisiti al 31.12.2019 in quanto il possesso di questi deve sussistere alla data di pubblicazione del bando in armonia con quanto previsto e disposto dall'art. 2, comma 7 del d.p.r. n. 487/1994.

Si è costituito il CNR che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del GO in favore del GA trattandosi di progressione verticale dal ruolo di ricercatore universitario all'area della dirigenza, il difetto di integrità del contraddittorio e, nel merito, sostenuto l'infondatezza della domanda in quanto la clausola del bando impugnata è la diretta conseguenza di quanto stabilisce l'art. 15, comma 9 del CCNL di comparto in base al quale *“gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; i requisiti utili alla valutazione del presente articolo devono essere posseduti alla stessa data”*.

Con provvedimento interinale del 19 ottobre del 2020, questo giudice ha ritenuto fondata l'istanza cautelare e disposto l'ammissione del ricorrente alla procedura con riserva. All'esito della procedura,



il ricorrente si è collocato al 5° posto della graduatoria, pubblicata in data 30 dicembre del 2020, in posizione utile per una delle sette posizioni di dirigente di ricerca, I livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 6, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006, per l'area strategica "Materia Condensata". La dott.ssa Alessia Irrera, collocatasi all'8° posto in graduatoria è intervenuta nel processo sostenendo il difetto di giurisdizione del G.O. e l'infondatezza della pretesa di parte ricorrente alla partecipazione alla selezione per i medesimi motivi esposti dal CNR.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, si rileva che l'intervento volontario della candidata, collocatosi nella prima posizione non utile, rende integro il contraddittorio non configurandosi l'attuale utilità di una sua ulteriore estensione.

1. Quanto alla giurisdizione del giudice adito si ritiene che essa sussista alla luce della pronuncia delle SS.UU. n. 8985 del 2018 richiamata dalla difesa della parte ricorrente.

Vanno, al riguardo, preliminarmente ricordati i criteri di riparto tra giurisdizioni nella materia in questione: a) in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 1, ha devoluto al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto; b) a questa regola generale fanno eccezione le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4 dello stesso art. 63 e le altre contemplate nel comma 1 cit. (di recente: Cass. SU 16 novembre 2017, n. 27197 e Cass. SU 13 dicembre 2017, n. 29915); c) in base al medesimo comma 4 "*restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*" (nonchè, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi); d) per "*procedure concorsuali di assunzione*" - attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, perchè ascritte al diritto pubblico ed all'attività autoritativa dell'amministrazione - si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione "*ex novo*" dei rapporti di lavoro (come le procedure aperte a candidati esterni, ancorchè vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali interni, destinati a consentire l'inquadramento dei dipendenti in "*aree*" funzionali o categorie più elevate, con "*novazione oggettiva*" dei rapporti di lavoro (Cass. SU 26 marzo 2014, n. 7171; Cass. SU 20 dicembre 2016, n. 26270; Cass. SU 9 aprile 2010, n. 8424 e n. 8425); e) infatti, ove sia identificabile una suddivisione in "*aree*" delle



qualifiche in cui è suddiviso il personale delle PA - perchè prevista dalla legge (per i dirigenti, articolati anche in "fasce", e con la mediazione della contrattazione collettiva di comparto, per i vice-dirigenti) o perchè introdotta anche per altre qualifiche da contratti o accordi collettivi nazionali di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 40 cit. - la procedura selettiva di tipo concorsuale (concorsi c.d. "interni") per l'attribuzione ai dipendenti della qualifica superiore che comporti il passaggio da un'area ad un'altra ha una connotazione peculiare e diversa, assimilabile alle "procedure concorsuali per l'assunzione", e vale a radicare - ed ampliare - la fattispecie eccettuata rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo di cui al citato del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, dando luogo ad un'ipotesi di passaggio verticale di funzioni a livello qualitativo, richiedente una più completa professionalità ed un maggior bagaglio di esperienze, che corrisponde ad un passaggio da un'area ad un'altra nel sistema classificatorio del personale (ex plurimis: Cass. SU 20 aprile 2006 n. 9164; Cass. SU 29 maggio 2012, n. 8522; Cass. SU 25 maggio 2010, n. 12764); f) restano invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a procedure riguardanti le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia che riguardino l'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia che si riferiscano al conferimento di qualifiche (livello funzionale connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità) superiori (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1), perchè esse sono regolate da procedure poste in essere dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, dello stesso D.Lgs.; Cass. 11 dicembre 2007, n. 25839; Cass. SU 9 giugno 2011, n. 12543; Cass. 20 dicembre 2016, n. 26270 cit.).

Per quanto, in particolare, rileva nel caso di specie, in base alla sentenza n. 8985 del 2018, sono "...devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi per oggetto la contestazione dell'esito e della graduatoria finale delle selezioni per la progressione da un livello di inquadramento a quello immediatamente superiore nel profilo di tecnologo, bandite dall'Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell'art. 15 del c.c.n.l. ASI del 29 novembre 2007, giacché tale norma contrattuale, uniformando la classificazione dei tecnologi ai principi di cui al d.lg. n. 165 del 2001, ne ha regolato il profilo secondo un'omogenea professionalità e all'interno di un unico organico, dunque in modo nuovo e diverso rispetto al sistema di classificazione vigente prima della privatizzazione del pubblico impiego che era caratterizzato da distinti livelli di professionalità e da progressioni verticali tra i diversi livelli configurate come veri e propri mutamenti di "area", come risulta dagli artt. 63 e 64 del precedente c.c.n.l. 21 febbraio 2002 Comparto Enti di ricerca.



Il giudice amministrativo, proprio alla luce dei principi espressi da tale sentenza, ha declinato la propria giurisdizione con riferimento ad analoga selezione avente ad oggetto la progressione da primo ricercatore a dirigente di ricerca di I livello del CNR (cfr. sent. n. 5284 del 19.5.2020).

Il TAR ha, infatti, rilevato la perfetta sovrapposibilità dell'art. 15 del CCNL ASI rispetto all'art. 15 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile del 2006 e ne ha inferito, dunque, che, anche nell'ambito delle selezioni per il passaggio da un profilo a quello immediatamente superiore disposte ai sensi dell'art. 15 di quest'ultimo contratto, sussiste esclusivamente una progressione c.d. orizzontale nell'ambito della medesima area professionale. D'altronde, tanto è espressamente previsto dall'art. 15 in questione rubricato "*opportunità di sviluppo professionale*" il quale ha previsto, ai commi 1 e 2 che "*il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un'omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli denominati: 1 – Dirigente di ricerca; 2 Primo ricercatore; 3 Ricercatore*".

2. Nel merito il ricorso appare meritevole di accoglimento.

L'art. 1 del bando stabilisce che "*Alla selezione sono ammessi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2020, inquadrati nel profilo professionale di Primo Ricercatore alla data del 31 dicembre 2019 ed in servizio nel medesimo profilo e livello professionale alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda [e che] i requisiti e i titoli utili ai fini della valutazione devono essere posseduti dai candidati alla data del 31 dicembre 2019.*"

La parte ricorrente contesta la norma, contenuta nell'art. 1 del bando, che prevede il possesso del requisito dell'inquadramento nel profilo professionale di Primo Ricercatore **alla data del 31 dicembre 2019**, ritenendola in contrasto con la norma di cui al comma 7 dell'art. 2 del d.p.r. n. 487 del 1994 la quale stabilisce che "*I requisiti [per la partecipazione a concorsi] prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione*".

A tale riguardo ha richiamato l'indirizzo del Consiglio di Stato di cui alla sentenza n. 965 del 2016 secondo cui "*Il principio, che richiede la maturazione dei requisiti per l'accesso ad una qualifica professionale alla data di scadenza della presentazione della relativa domanda - a parte i casi espressamente previsti da una disposizione normativa - può essere derogato solo in presenza di specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico, ad esempio quando si tratti di dare una ragionata esecuzione a statuizioni dei giudici ovvero qualora vi sia l'esigenza di rispettare una successione cronologica tra procedimenti collegati o di salvaguardare posizioni legittimamente acquisite dai soggetti interessati a concorsi interni*".



Nella parte motivazionale della pronuncia in questione, la norma di cui all'art. 2 comma 7 viene qualificata come espressiva di un principio generale non limitato alle procedure concorsuali di accesso al pubblico impiego in quanto estrinsecazione del criterio direttivo del *favor participationis* (cfr. i seguenti brani della sentenza del Consiglio di Stato sopra richiamata "*Quanto all'art. 2, comma 7, del d.P.R. 487/1994 (per il quale "i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione")*), è ben vero che esso testualmente riguarda l'"accesso" agli impieghi civili delle pubbliche Amministrazioni, e dunque non anche la selezione indetta dal Ministero dell'Interno per la scuola di specializzazione de qua (in quanto il superamento del corso di specializzazione in questione, ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 465/1997 e del c.c.n.l. del 16 maggio 2001, costituisce un requisito di idoneità per l'inserimento nella fascia professionale superiore). Tuttavia, si deve ritenere che tale disposizione costituisce espressione di un principio generale, strettamente connesso ai principi di imparzialità dell'amministrazione e di parità di trattamento dei candidati. Infatti, in coerenza col *favor participationis* nelle procedure di selezione pubbliche, la regola della necessità del possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande comporta di per sé la trasparenza della determinazione amministrativa e la parità di trattamento di chi faccia parte della categoria di persone che possa partecipare alla selezione).

3. L'amministrazione resistente e la dott.ssa Alessia Irrera hanno osservato, in senso contrario, che il principio generale espresso dalla sentenza del Consiglio di Stato ammette deroghe che siano giustificate da interessi pubblici prevalenti e/o dall'applicazione di ragionevoli criteri anche derivanti dall'applicazione di norme di fonte negoziale.

Nel caso di specie, in particolare, hanno sostenuto che la clausola del bando impugnata sarebbe la diretta conseguenza di quanto stabilisce l'art. 15, comma 9 del CCNL di comparto in base al quale "*gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; i requisiti utili alla valutazione del presente articolo devono essere posseduti alla stessa data*".

In tale prospettiva, hanno dedotto che, trattandosi di procedura selettiva attuata sulla base del fabbisogno rilevato nell'anno 2020, la decorrenza degli effetti economici delle progressioni sarebbe stata necessariamente quella del 1° gennaio del 2020 e, conseguentemente, la clausola del bando che imponeva il possesso dei requisiti al 31.12.2019 sarebbe stata imposta dalla norma contrattuale.

4. In senso contrario, come già osservato con l'ordinanza che ha definito la fase cautelare, vale osservare che il bando stabilisce un **meccanismo mobile** di determinazione della data di decorrenza degli effetti economici e giuridici della progressione non prevedendo che tale decorrenza sia **quella**



del 1° gennaio del 2020 ma stabilendo, invece, che sia quella del 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria. Il comma 4 dell'art. 8 del bando prevede, infatti, quanto segue "...I vincitori saranno inquadrati nel profilo di Dirigente di Ricerca, I livello professionale, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria, purché in servizio presso il CNR all'atto della nomina...".

Ne consegue che la previsione del possesso del requisito relativo all'inquadramento nel profilo professionale di primo ricercatore al 31.12.2019 **non** costituisce una necessaria conseguenza dell'applicazione dell'art. 15, comma 9 del CCNL di comparto, così come dedotto dall'amministrazione in quanto il bando non ha previsto che la decorrenza degli effetti giuridici ed economici della selezione sia fissata al 1° gennaio dell'anno 2020 ma al 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria.

In tale prospettiva, dovendosi escludere che si sia trattato di una scelta motivata dalla specifica norma di fonte negoziale richiamata dall'amministrazione, la deroga al principio generale di cui all'art. 2, comma 7 del d.p.r. n. 487 del 1994 non appare giustificata da alcun interesse pubblico meritevole di prevalente apprezzamento.

5. All'esito della procedura, il ricorrente si è collocato al 5° posto della graduatoria, pubblicata in data 30 dicembre del 2020, in posizione utile per una delle sette posizioni di dirigente di ricerca, I livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 6, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006, per l'area strategica "Materia Condensata". L'amministrazione resistente ne ha tratto argomento di critica dell'ordinanza cautelare ed elementi a conforto della tesi, già sostenuta con la memoria difensiva, secondo cui la norma della procedura selettiva disapplicata da questo giudice in quanto ritenuta in contrasto con l'art. 2, comma 7 del d.p.r. n. 487 del 1994 sarebbe stata imposta dall'art. 15, comma 6, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006.

In senso contrario, si osserva che, da una parte, la partecipazione del ricorrente alla procedura ha consentito all'amministrazione di selezionare un candidato ritenuto **comparativamente più meritevole** a conforto, dunque, della logica insita nel *favor participationis* al cui presidio è posto l'art. 2, comma 7 del d.p.r. n. 487 del 1994.

D'altronde, il fatto che la (sotto) procedura e la pubblicazione della relativa graduatoria siano, nel caso di specie, avvenute **il 30 dicembre del 2020** è risultato un **evento solo occasionale e non**



preventivabile. Come correttamente evidenziato dalla difesa di parte ricorrente il Bando di cui è causa è stato emesso dal CNR *“PRESO ATTO che le posizioni da bandire per il profilo di Dirigente di Ricerca, I livello professionale, sono complessivamente n. 150, daripartire tra le 27 Aree Strategiche, di cui n. 7 posti per l’area strategica “Materia condensata”* (cfr. doc. 8 allegato al ricorso introduttivo).

La procedura a cui ha partecipato il Dott. Gubbiotti (n. 315.40 Area Strategica “Materia Condensata”) fa parte di un’unica procedura per complessivi 150 posti per Dirigente di Ricerca suddivisi in 27 Aree Strategiche che i candidati dovevano scegliere all’atto della domanda di partecipazione e non è contestata la circostanza che **solamente 10 di tali sotto procedure si sono concluse nell’anno 2020.** Con riferimento alla procedura n. 315.46 (area strategica “Neuroscienze”) la graduatoria di merito è stata pubblicata in data 22.01.2021 (all. 2), per la procedura n. 315.38 (area strategica “Chimica e tecnologie dei materiali inorganica”) la graduatoria di merito è stata pubblicata in data 08.02.2021 (all. 3), per la procedura n. 315.32 (area strategica “Agricoltura, ambiente e foreste”) la graduatoria di merito è stata pubblicata in data 03.02.2021 (all. 4) e per la procedura n. 315.28 (area strategica “Cambiamenti Globali”) la graduatoria di merito è stata pubblicata in data 13.01.2021 (all. 5). Inoltre, non è contestata la circostanza che, con riferimento a tutte le anzidette procedure, ai rispettivi vincitori è stato attribuito il profilo di Dirigente di Ricerca - I Livello, con **decorrenza degli effetti giuridici ed economici a far data dal 1° gennaio 2021.**

Ne risulta, in definitiva, confermata la considerazione che la clausola del bando in base alla quale era richiesto il **requisito dell’inquadramento nel profilo professionale di Primo Ricercatore alla data del 31 dicembre 2019** non era affatto diretta ed immediata conseguenza della norma contrattuale di cui all’art. 15, comma 9 del CCNL di comparto in base al quale *“gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; i requisiti utili alla valutazione del presente articolo devono essere posseduti alla stessa data”*. Il bando stesso non aveva, infatti, stabilito, né direttamente né in via indiretta, che la decorrenza degli effetti giuridici ed economici della selezione fosse fissata al 1° gennaio del 2020, avendo, invece, condizionato detta decorrenza ad un **elemento di fatto temporalmente incerto** come quello dell’anno di pubblicazione della graduatoria.

6. Si condivide, inoltre, quanto osservato, in sede di reclamo, da parte del Collegio del Tribunale di Napoli (ord. 8.2.2021), in riforma di una pronuncia di rigetto di analoga istanza cautelare, in merito al fatto che le Parti contrattuali hanno ritenuto logica la previsione di *“...un requisito temporale di accesso soltanto nel caso in cui la decorrenza degli effetti giuridici ed economici fosse stata collegata...”* ad uno



specifico anno di riferimento. Solo in tale ipotesi, infatti, risulta effettivamente verificabile, a tale data, il possesso dei requisiti di partecipazione dei candidati ed **evidente e prevalente** l'interesse sostanziale dell'amministrazione alla decorrenza degli effetti giuridici ed economici della progressione **ad una determinata data.** Ove, invece, come nel caso di specie, manchi l'evidenza di un chiaro ed inequivoco interesse dell'amministrazione ad una specifica decorrenza degli effetti giuridici ed economici della progressione, occorre dare prevalenza al *favor participationis* di cui all'art. 2, comma 7 del d.p.r. n. 487 del 1994.

Nel caso di specie, come ancora osservato dal Tribunale di Napoli, con l'ordinanza sopra richiamata *"... il CNR nell'ambito della propria autonomia, ha deciso di non attenersi alla norma contrattuale prevedendo che gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento dovessero decorrere non dal 01.01.2020 o dal 1.1.2019 (anno in cui è stato indetto il bando) bensì da quello di approvazione della graduatoria di merito del concorso."*

7. Neppure coglie nel segno la censura, mossa all'ordinanza cautelare del 19 ottobre 2020 da parte dell'amministrazione e da parte della terza intervenuta secondo cui, per effetto dell'ammissione con riserva alla procedura selettiva e in virtù della collocazione in posizione utile il ricorrente sarebbe *"...in condizione di ottenere (e non l'ha ottenuto solo per effetto della riserva) l'inquadramento nella superiore categoria di riferimento - Dirigente di ricerca- dal 01.01.20, con la conseguenza (paradossale e illogica) situazione di poter diventare dirigente di ricerca prima di essere diventato I ricercatore."*

Così come correttamente evidenziato dal Tribunale di Napoli, con la più volte citata ordinanza *"...la richiesta della ricorrente [del ricorrente] è finalizzata unicamente ad accedere alla procedura selettiva in questione; è evidente che, qualora dovesse risultare vincitrice, la decorrenza del suo inquadramento potrà decorrere da quando ha conseguito l'inquadramento nel profilo inferiore di Primo Ricercatore (ad ogni modo questo aspetto non è oggetto del contendere)."*

In effetti, la questione della decorrenza giuridica ed economica nel nuovo inquadramento di Dirigente di Ricerca non costituisce oggetto del presente procedimento, ma si tratta di questione che riguarda un atto di gestione del CNR successivo all'approvazione definitiva della graduatoria di merito della procedura concorsuale.

In conclusione, va confermata l'ordinanza cautelare ed il diritto della parte ricorrente di partecipare alla procedura selettiva per cui è causa.



La novità della questione giuridica e l'esistenza, in sede cautelare, di pronunce di segno opposto, inducono alla integrale compensazione delle spese di giudizio tra e parti.

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Gianluca Gubbiotti così provvede: dichiara che Gianluca Gubbiotti era ed è in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura selettiva per titoli indetta dal CNR con bando n. 315.40 per complessive n. 7 posizioni di dirigente di ricerca, I livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 6, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006, per l'area strategica "Materia Condensata" e, per l'effetto, condanna il CNR all'ammissione in via definitiva del Dott. Gianluca Gubbiotti a tale procedura selettiva. Compensa le spese di giudizio.

Perugia 10 marzo 2021

Il giudice

Giampaolo Cervelli

